



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Il Giudice

preso atto, sulla base di segnalazione di Cancelleria dell'assegnazione dei seguenti procedimenti, tutti sospesi ex art. 624 bis cpc:

1368/2013, 875/2013, 234/2013, 136/2013, 1166/2015, 866/2015, 746/2015, 718/2015, 655/2015, 1178/2016, 1158/16 (riunito il 608/18), 1020/2016, 920/2016, 858/2016, 720/2016, 1132/2017, 1055/2017, 915/2017, 868/18, 872/18;

rilevato che

1. detti procedimenti, in quanto non movimentati da oltre due anni non sono telematicamente visibili;
2. il termine massimo di sospensione ex art. 624 bis cpc risulta ampiamente decorso, né consta, per quanto in atti, che taluno di essi abbia in concreto goduto della sospensione ex art. 54 ter d.l. 18/20 e succ. mod. (salva, in ogni caso, l'incostituzionalità e, dunque, non operatività della seconda proroga);
3. proprio per la mancata visibilità degli stessi occorre avere espressa indicazione degli estremi della nota di trascrizione del pignoramento, in funzione delle consequenziali determinazioni;

considerato pertanto che occorre procedere, previa verifica del relativo presupposto, all'estinzione dei detti procedimenti ed alle consequenziali determinazioni ex art. 172 disp. att. cpc;

pqm

dispone la trattazione scritta dell'incombente ex art. 630 cpc e 172 disp. att. cpc;

fissa, all'uopo, udienza figurata, ovvero senza comparizione delle parti e dei loro difensori, per il giorno **30.9.2021** (senza indicazione d'orario, stante il carattere figurato dell'udienza);

assegna termine alle parti sino a tre giorni prima di tale data per eventuali brevi deduzioni a verbale;

invita le parti, nonché il delegato o il custode ad indicare espressamente gli estremi della nota di trascrizione del pignoramento da cancellare;

invita custodi, delegati ed esperti a depositare note di liquidazione relativi ai propri compensi, eventualmente spettanti, in relazione ad attività professionale in concreto prestata, documentata e non ancora remunerata entro la medesima data (tre giorni prima dell'udienza figurata);

segnala che, in caso di mancata comunicazione degli estremi della trascrizione del pignoramento, ove non diversamente reperibile date dato sulla base di quanto risultante nel fascicolo cartaceo, non potrà provvedersi, allo stato, a tale, consequenziale adempimento.

Si comunichi alle parti costituite e ai professionisti designati nei detti procedimenti.

Bergamo, 21 settembre 2021

Il Giudice
dott. Bruno Conca



TRIBUNALE DI BERGAMO

Depositato in Cancelleria

|| 21-09-2021

Il direttore
Clizia Colucci